



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi finanziari e Risorse umane Ragioneria, Economato e Tributi

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 166 del 23-06-2014

(n. 1052 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: SERVIZI DI RISCOSSIONE TASSA RIFIUTI (TARI) - PROVVEDIMENTI.

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 43 del 16-12-2013;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 02-10-2013, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2013, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2013/2015;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 195 del 03.10.2013, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2013;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 263 del 30.12.2013, esecutiva, è stato integrato il P.E.G., approvato il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance 2013- 2015;

VISTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno 19 dicembre 2013, è stato differito al 28.02.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali;

VISTO il successivo Decreto del Ministero dell'Interno 13 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 43 del 21.02.2014, con il quale il predetto termine è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2014;

VISTO, infine, il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014, con il quale il suddetto termine è stato, da ultimo, differito al 31 luglio 2014;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

RAMMENTATO che:

- con deliberazione C.C. n. 31 del 30.04.2014 si è provveduto alla istituzione, con decorrenza 01 gennaio 2103, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- con deliberazione C.C. n. 56 del 02.10.2013 si è provveduto ad approvare, sempre con decorrenza 01 gennaio 2013, il regolamento per la disciplina del citato nuovo tributo;
- con successiva deliberazione C.C. n. 70 del 30 novembre 2013 l'Ente si è avvalso della facoltà di cui all'art. 5, comma 4 - quater, D.L. 102/2013, conv. in legge n. 124/2013 per l'anno 2013, e, quindi, di determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti ed applicati nel 2012, che in questo Ente erano quelli relativi alla Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

RAMMENTATO, altresì, per quanto concerne la riscossione del predetto tributo per l'anno 2013, che con determinazione n. 193, del 31 maggio 2013, a firma del Dirigente del Settore Servizi Finanziari:

- si prendeva atto dell'intervenuta proroga legale, al 31 dicembre 2013, del termine di scadenza degli accordi sottoscritti tra questo Ente e l'ex concessionaria della riscossione Soget spa, società cessionaria del ramo d'azienda relativo alla gestione delle entrate degli

enti locali in seguito allo scorporo delle predette attività eseguito dalla cedente SO.G.E.T. S.p.A. – Società per la Gestione dell'Esazione dei Tributi, in qualità di società beneficiaria delle attività svolte in regime di concessione dalla società scissa;

- si accoglieva, relativamente alla riscossione della Tares, la proposta di modifica degli accordi sottoscritti con la medesima società, giusta nota pervenuta agli atti al prot. n. 20130005376 del 22.02.2013;

VISTE le disposizioni recate dal comma 2-ter dell'articolo 10 del d.l. n. 35 del 8 aprile 2013, nel testo oggi in vigore, dal 1° gennaio 2014, dopo le modifiche apportate dall'art. 1, comma 610, della citata L. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale, al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2014;

OSSERVATO, quindi, che le citate disposizioni normative hanno prorogato al 31 dicembre 2014 gli accordi contrattuali in essere con il predetto ex concessionario della riscossione;

RICHIAMATE le disposizioni recate dal comma 639 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RAMMENTATO che, ai sensi del successivo comma 641 del succitato disposto normativo, il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

RICHIAMATE, ancora, le disposizioni recate dal comma 688, per il quale il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali;

RICHIAMATE, infine, le disposizioni recate dal comma 691, nel testo in vigore dopo la sostituzione operata dall'art. 1, comma 1, lett. c, del d.l. n. 6 marzo 2014 n. 16, convertito dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 per il quale i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

RICHIAMATA, quindi, la deliberazione G.C. n. 98 del 17.06.2014 con la quale si esprimeva l'indirizzo diretto all'esercizio delle facoltà di cui al richiamato comma 691 dell'articolo unico della L. n. 147/2013, nel testo attualmente in vigore, e quindi di affidamento alla società Soget spa delle attività connesse alla riscossione ed accertamento del nuovo tributo comunale TARI: quanto precede al fine di garantire, nell'interesse dei contribuenti, ed alla luce del notevole grado di incertezza che caratterizza oggi la materia della fiscalità locale, la dovuta continuità nell'erogazione dei servizi in discorso, atteso che la disciplina del nuovo tributo ricalca, per molteplici aspetti, quella della Tares, della quale rappresenta il naturale sostituto;

VISTA, al riguardo, l'offerta pervenuta dalla predetta società SO.G.E.T. spa, in data 10 giugno 2014 al prot. dell'Ente n. 15653, allegata alla citata deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, la quale contiene la descrizione puntuale dei servizi offerti, nonché i relativi corrispettivi economici richiesti;

RAMMENTATO che con la citata deliberazione si delegava al sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari il compimento di tutte le attività amministrative occorrenti per l'esecuzione del citato atto;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere al predetto affidamento;

PRESO ATTO che alla prestazione in argomento è stato attribuito, da parte dell'AVCP, il seguente numero CIG: ZF20FD54A4 e che la società So.g.e.t. s.p.A ha provveduto a comunicare il conto dedicato IBAN IT17G053901540000000091569 acceso presso Banca dell'Etruria, intestato a Di Lello Lina ai fini della tracciabilità dei flussi;

DATO ATTO, conformemente alle disposizioni recate dall'art. 6 del D.P.R. n. 207/2010, che la ditta sopra citata risulta in regola con gli obblighi contributivi;

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto anche se materialmente qui non ritrascritte;
2. Di affidare, nell'esercizio delle facoltà di cui al richiamato comma 691 dell'articolo unico della L. n. 147/2013, nel testo attualmente in vigore, alla società Soget spa delle attività connesse alla riscossione ed accertamento del nuovo tributo comunale TARI alle condizioni riportate nell'allegata offerta, pervenuta dalla citata società, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. Di impegnare, in favore della ditta citata, la complessiva somma presunta di € 35.000,00, Iva compresa, impegno n. 20140001819, con imputazione al capitolo 1800 del bilancio corrente esercizio, capiente.

IL COMPILATORE

IL DIRIGENTE

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Ortona, 26-06-2014